

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2010, n. 25-316

**Legge n. 431/98, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (esercizio finanziario 2010). Requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione relativi all'anno 2009. Indirizzi ai Comuni.**

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, che all'art. 11 ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

visto il Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicato sulla G. U. n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati stabiliti i "Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi";

considerato che occorre stabilire i requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi ex art. 11, L. n. 431/98 (esercizio finanziario 2010), integrativi dei canoni di locazione relativi all'anno 2009;

considerato che, oltre a prevedere modalità di ripartizione delle risorse ai Comuni, occorre impartire ai medesimi specifici indirizzi;

considerato che le risorse, relative al Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11, L. n. 431/98, inerenti l'annualità 2010, sono tuttora in fase di ripartizione tra le Regioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

considerato che anche per l'esercizio finanziario 2010 la Regione Piemonte ha previsto un co-finanziamento delle risorse statali;

richiamato quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 7 giugno 1999, in relazione alla facoltà da parte dei Comuni di concorrere con fondi propri ad incrementare le risorse del Fondo nazionale di sostegno alla locazione;

ritenuto di stabilire che si terrà conto dei co-finanziamenti comunali secondo i criteri previsti dal presente provvedimento, in sede di ripartizione delle risorse ai Comuni;

vista la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6, così come modificata dall'art. 25, comma 4, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 22;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

1) di approvare i seguenti requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente, per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della L. n. 431/98 (esercizio finanziario 2010):

a) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento all'importo fissato per l'anno 2009, pari a complessivi euro **11.913,20** rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14%;

b) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore ai seguenti limiti, relativi all'anno 2009 ai fini dell'accesso agli alloggi di edilizia sociale, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24%:

<b>Numero componenti nucleo familiare</b>	<b>Limite reddituale</b>
1 o 2 persone	Euro 13.350,10
3 persone	Euro 14.673,09
4 persone	Euro 17.078,51
5 o più persone	Euro 19.243,39

I redditi da considerare, ai fini del rispetto dei limiti di cui alle lettere a) e b) del presente punto 1), sono quelli complessivi, fiscalmente imponibili, percepiti nell'anno 2009 dal nucleo familiare diminuiti di euro 516,46 per ogni figlio a carico.

2) Il canone (o la somma dei canoni) da considerare è quello dovuto per l'anno 2009, il cui importo - eventualmente aggiornato secondo indici quali l'ISTAT - risulta dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell'eventuale morosità. L'alloggio deve essere situato in un Comune della Regione Piemonte.

3) Possono accedere ai contributi i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato e gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale. Ai sensi del comma 6 dell'art. 13 della legge n. 431/98, i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

3bis) Nel caso di contratto cointestato ognuno dei soggetti cointestatari può presentare domanda, indicando la quota parte del canone corrisposto e l'ammontare dei redditi di tutto il nucleo familiare.

In caso di contratto cointestato in cui i cointestatari facciano parte invece di nuclei familiari distinti (ciascuno con proprio reddito), fermo restando quanto sopra detto, il contributo spettante verrà corrisposto a ciascuno dei richiedenti nella misura del 50%.

3ter) Possono accedere al Fondo, oltre ai cittadini italiani o di Stati appartenenti all'Unione Europea, anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea che, alla data del 15.07.2010 (giorno di pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte del provvedimento regionale) siano residenti da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione Piemonte.

4) Sono cause di esclusione dall'accesso al fondo:

- l'essere conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
- la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale, nonché la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (sempre salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza;

5) A seguito dell'istruttoria delle domande, i Comuni comunicheranno alla Regione il fabbisogno riscontrato, sulla base del quale verrà effettuata la ripartizione tra i Comuni delle risorse.

6) Si prevede che, in sede di ripartizione delle risorse di cui al precedente punto 5), si terrà anche conto del co-finanziamento comunale secondo il seguente criterio premiale:

a) si considereranno, ai fini del premio, le risorse comunali aggiuntive stanziare con riferimento all'esercizio finanziario 2010 - destinate esclusivamente ad incrementare la somma da ripartire tra gli aventi diritto - di importo almeno pari al 5% del proprio fabbisogno riscontrato relativo all'esercizio finanziario 2010;

b) al Comune che rientra nella fattispecie di cui alla precedente lettera a) sarà riconosciuto un premio di importo pari alle risorse comunali destinate al co-finanziamento.

7) Si precisa che la quota massima disponibile per il riconoscimento del premio da corrispondere ai Comuni co-finanziatori corrisponde al 50% delle risorse regionali aggiuntive disponibili per l'esercizio di riferimento. Qualora le risorse regionali non risultassero sufficienti a soddisfare l'attribuzione dei premi nella misura suddetta, l'importo del premio sarà ridotto in ugual misura percentuale a ciascun Comune.

8) Si approvano gli indirizzi ai Comuni contenuti nell'allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

9) Con successivo provvedimento la Giunta Regionale, dopo aver individuato le risorse statali e regionali destinate alle finalità di cui al Fondo nazionale di sostegno alla locazione ex art. 11 L. n. 431/98, provvede a disciplinare :

- le modalità di ripartizione delle risorse ai Comuni;
- le modalità ed i termini di comunicazione alla Regione del fabbisogno riscontrato dai Comuni aderenti all'iniziativa;
- gli adempimenti connessi alla previsione di co-finanziamenti comunali;
- le modalità ed i termini di trasmissione dei dati ad uso statistico;
- l'attività finalizzata a controlli circa l'istruttoria delle domande.

10) Si demanda alla Direzione regionale competente l'adozione degli atti relativi alla predisposizione dello schema di bando-tipo di concorso e del modulo di domanda.

Del presente atto deliberativo verrà data informazione alla competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, della L.R. n. 6/2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato